

# **PONTIFICIO ATENEO REGINA APOSTOLORUM**

*Istituto "SACERDOS"*

## **STATUTI**

### *Articolo 1. Natura giuridica dell'Istituto Sacerdos*

§1. L'Istituto "Sacerdos" (di seguito Istituto), è stato eretto con decreto del Gran Cancelliere dell'Ateneo, Prot. N° 04/2010-GC del 20 maggio 2011, ai sensi degli artt. 55, 2 e 87 della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana e dell'art. 5 comma 2 dello Statuto dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (di seguito Ateneo).

§2. L'Istituto può essere soppresso dal Gran Cancelliere su richiesta e con il voto deliberativo del Consiglio dell'Ateneo, sentito il parere del Consiglio dell'Istituto e del Senato Accademico (cfr. Stat. Apra Artt. 7, § 1; 12, 6°. 14, §4.3°; 18, §3. 2°).

§3. L'Istituto fa parte del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum e l'Ateneo, in conformità alle norme vigenti, patrocina, sovrintende ed è garante delle attività dell'Istituto come specificato nel presente. Esso è posto sotto l'autorità immediata del Vicerettore Accademico come previsto dagli Statuti dell'Ateneo (cfr. Stat. Apra art. 7, § 2).

### *Articolo 2. Finalità dell'Istituto*

§1. L'Istituto intende offrire una formazione permanente spirituale, teologica e pastorale, per ministri ordinati, senza escludere candidati agli ordini sacri, ispirandosi agli insegnamenti del Magistero della Chiesa sulla formazione permanente del clero e sulla spiritualità sacerdotale, favorendo l'integrazione della dottrina e spiritualità con la pastorale specifica del sacerdote.

§2 L'istituto collabora con altre istituzioni impegnate nella promozione dei valori e dei principi espressi nel paragrafo 1, in particolare con le istituzioni facenti capo alla Congregazione dei Legionari di Cristo.

### *Articolo 3. Ambiti prioritari*

Conformemente alla sua finalità, l'Istituto sceglie come ambiti prioritari della sua azione:

1. La formazione permanente dei sacerdoti.
2. La formazione dei formatori di seminario.
3. La ricerca e pubblicazione su temi riguardanti la formazione, spiritualità e missione apostolica dei sacerdoti.
4. La promozione della spiritualità sacerdotale.
5. La formazione del sacerdote attraverso gli strumenti che offre il mondo digitale.

### *Articolo 4: Principali attività dell'Istituto*

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Istituto organizza e svolge le seguenti attività:

1. Corsi e attività accademiche di formazione permanente in filosofia, teologia e pastorale indirizzati a sacerdoti e formatori di seminari.

2. Attività che favoriscano la crescita della vita spirituale, la formazione pastorale e il *sensus Ecclesiae*.
3. Pubblicazioni, sussidi didattici e gruppi di ricerca su temi riguardanti la vita sacerdotale.
4. Ogni altra attività (corsi di perfezionamento, conferenze, e convegni di interesse) ricollegabili alla natura e le finalità dell'Istituto.
5. Elaborazione di strumenti didattici per l'accompagnamento umano e spirituale dei sacerdoti.

#### *Articolo 5: Le Autorità dell'Istituto*

Le Autorità dell'Istituto sono il Gran Cancelliere, il Rettore e il Vicerettore Accademico dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, il Direttore e il Consiglio dell'Istituto.

#### *Articolo 6: Il Direttore dell'Istituto*

§1. Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Gran Cancelliere:

1. Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Decano di Facoltà, il Vicerettore Accademico convoca e presiede il Consiglio di Facoltà per formulare una terna di candidati (cf. Reg. Gen. Art. 20, § 1), da presentare al Gran Cancelliere, attraverso il Rettore e il Consiglio dell'Ateneo, per la nomina di un nuovo direttore dell'Istituto (cfr. Stat. Apra, art. 22, §3).
2. I candidati devono avere esperienza nella vita ecclesiale e pastorale, e una congrua titolazione accademica.
3. Il Direttore dell'Istituto rimane in carica per un periodo di tre anni, con possibilità di essere confermato un secondo mandato, previa consulta al Rettore, al Consiglio dell'Ateneo e al Consiglio dell'Istituto. In via eccezionale, il Gran Cancelliere, udito il Rettore e il Consiglio Direttivo dell'Ateneo, può confermare la nomina per un terzo e ultimo triennio (cfr. Stat. Apra, art. 22, §3).

§2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

1. Dirige, organizza e sviluppa l'attività, in accordo con il suo Consiglio, e in piena sintonia con il Vicerettore Accademico dell'Ateneo.
2. Rappresenta istituzionalmente l'Istituto all'interno e all'esterno dell'Ateneo.
3. Sovrintende alle attività didattiche, di ricerca, di consulenza e alla gestione amministrativa dell'Istituto.
4. È inoltre membro d'ufficio del Senato Accademico dell'Ateneo e di altri organi collegiali eventualmente previsti dalla normativa (cfr. Stat. Apra, artt. 18/.., 22).

#### *Articolo 7. Il Consiglio dell'Istituto*

§1. Il Consiglio dell'Istituto è composto da:

1. Il Direttore dell'Istituto.
2. Tre a cinque altri membri:
  - a. Sono nominati dal Rettore, sentito il parere del Vice Rettore Accademico e del Direttore dell'Istituto.
  - b. Il Direttore dell'Istituto propone una terna di nomi per ogni consigliere da nominare consigliere.
  - c. I consiglieri nominati durano in carica tre anni con la possibilità di essere rinominati.

§2. Il Consiglio dell'Istituto:

1. Esegue funzioni di governo e controllo per la pianificazione ed esecuzione dei programmi e delle attività dell'Istituto.
2. In particolare, deve elaborare e sottoporre al Rettore e al Consiglio dell'Ateneo, i seguenti

documenti:

- a. Le linee strategiche dell'Istituto.
- b. Il piano annuale delle attività dell'Istituto.
- c. Il budget annuale dell'Istituto.

§3. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno:

1. È convocato e presieduto di norma dal direttore dell'Istituto o, in sua assenza o in particolari casi di urgenza, dal Vicerettore Accademico dell'Ateneo.
2. Esso è validamente costituito qualora risultino presenti la maggioranza dei membri, tra cui il presidente.
3. Per quanto non espressamente previsto nei presenti Statuti, si applicano le norme del Regolamento Generale relative al funzionamento degli organi collegiali (cfr. Reg. Gen. Titolo V).

#### *Articolo 8. Personale dell'Istituto*

L'Istituto, per compiere le sue attività proprie, se fosse necessario, può avvalersi:

1. L'Istituto svolge le attività di insegnamento e di ricerca o pubblicazione attraverso l'opera di docenti stabili dell'Ateneo, invitati e ricercatori.
2. Di una segreteria.
3. Di un Consiglio di esperti nella formazione permanente e nella spiritualità sacerdotale, approvato dal Rettore su proposta del Consiglio dell'Istituto.

#### *Articolo 9. Aspetti amministrativi e segretariali*

Per le questioni amministrative ed accademiche di rispettiva competenza, l'Istituto seguirà di norma le procedure generali dell'Ateneo adottate dalla segreteria e dall'amministrazione.

#### *Articolo 10*

§1. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente statuto, si farà riferimento alla Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana*, alla normativa emessa dalle competenti congregazioni della Santa Sede e agli atti normativi dell'Ateneo.

§2. I presenti Statuti vengono approvati dal Gran Cancelliere. Le eventuali modifiche vengono proposte dal Rettore con il voto deliberativo del Consiglio dell'Istituto dell'Ateneo e approvate dal Gran Cancelliere. (cfr. Stat. Apra artt. 12.6°; 14, § 4.5°).